

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 31

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: riduzione a zero per l'anno 2020 di aliquote dell'Imposta Immobiliare semplice, a sostegno dei lavoratori e del settore economico ai sensi della lettera "e quinques" del comma 2 dell'art. 8 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, introdotto dall'art. 21, comma 1 della L.P. 13 maggio 2020, n. 3. Modificazioni all'art. 7 del Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.).

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore **20.43** nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

FRANCO BAZZOLI, Sindaco,

BONAZZA VALERIO, Vicesindaco

ARMANI RAFFAELE

BAZZOLI IVAN

BIANCHI LUIGI BRUNO

FORESTI PAOLA

GHEZZI PIERO

MOLINARI SUSAN

MONTE MONICA

MUSSI LUCA

MUSSI FRANCESCA

RUBINELLI WALTER

SALVADORI FRANK

VALENTI BRUNELLA

Non partecipa in quanto assente il Consigliere Massimo Valenti, giustificato.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.43 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 03 dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione ordinaria diramato con prot. n.6890 del 30/7/20, e dell'avviso di riconvocazione in via d'urgenza, per la modifica dell'orario della seduta, diramato con prot. n. 6916 del 31/7/2020.

Oggetto: riduzione a zero per l'anno 2020 di aliquote dell'Imposta Immobiliare semplice, a sostegno dei lavoratori e del settore economico ai sensi della lettera "e quinques" del comma 2 dell'art. 8 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, introdotto dall'art. 21, comma 1 della L.P. 13 maggio 2020, n. 3. Modificazioni all'art. 7 del Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che la L.P. 13 maggio 2020, n. 3 recante "ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto alcune disposizioni nella L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, nella quale negli articoli da 1 a 15 è disciplinata l'Imposta mobiliare semplice, che consentono ai Comuni di intervenire con la riduzione di alcune aliquote dell'imposta;
- che l'art. 21, comma 1, della L.P. 13 maggio 2020, n. 3, tra l'altro ha introdotto la lettera "e quinques" nel comma 2 dell'art. 8 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, che prevede che per il solo periodo d'imposta 2020 i Comuni possono ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993;

Ricordato che l'aliquota è il tasso, espresso in forma di percentuale, che si applica alla base imponibile che a sua volta va definita in base alle disposizioni della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, per calcolare il tributo: ridurre l'aliquota significa ridurre il tributo finale;

Rilevato per chiarezza

- che l'art. 5, comma 6, lettera c) recita "l'aliquota per gli altri fabbricati è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento, anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali;"
- che l'art. 5, comma 2, lettera f) recita "per fabbricato strumentale all'attività agricola s'intende il fabbricato censito a catasto nella categoria D/10, o per cui sussiste l'annotazione catastale di ruralità derivante dai requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dall'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;"

Osservato che come ben evidenzia la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini del 14 maggio 2020, con la quale si sono illustrati gli elementi salienti della L.P. 13 maggio 2020, n. 3, la disposizione offre la possibilità di ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte in sede di approvazione del bilancio di previsione, ed entro il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'art. 5 comma 2 lettera f);

Evidenziato che il citato articolo 21 della L.P. 13 maggio n. 3, al comma 4, per consentire che siano possibili senza remore le riduzioni delle tariffe, ha previsto "4. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3, per il finanziamento di spese correnti.";

Osservato che attualmente le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite da tempo, e confermate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 23 dicembre 2019, nella seduta nella quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020 come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE DI IMPOSTA
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,0%	
Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,35%	€ 279,29.=
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	0,895	
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,0%	
Aree edificabili	0,750%	
Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	0,795%	

Evidenziato, come ben illustra una comunicazione del Consorzio dei Comuni Trentini del 22 luglio 2020, che la L. 17 luglio 2020 n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicata nella Gazz. Uff. 18 luglio 2020, n. 180, S.O, ha aggiunto il comma 3 bis all'art. 106 del D.L. 34/2020 atto a prorogare, tra l'altro, il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2020 e della deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.lgs. 267/2000 (termine contenuto nell'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 Cura Italia) al 30 settembre 2020, modifica da ultimo intervenuta che trascina con sé anche il termine di approvazione finale dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria compatibilmente con quanto previsto, da un lato, dall'articolo 9 bis della L.P. 36/1993;

Evidenziato ancora che in considerazione del decreto del Presidente della Regione n. 33 di data 13 luglio 2020 che ha fissato la data delle elezioni per domenica 20 settembre 2020, ne consegue che, allo stato normativo attuale, il Comune di Sella Giudicarie, che ha già adottato il bilancio per il triennio 2020 – 2022, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 23 dicembre 2019 può deliberare in via ordinaria entro il 6 agosto 2020, e volendolo anche successivamente nell'ambito però dei limiti di atti che si ritengano urgenti (ai sensi dell'art. 46 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige la L.R. 3 maggio 2018, n. 3);

Evidenziato che in questa prospettiva si intende, entro il 6 agosto 2020, porre in essere l'insieme dei provvedimenti che permettono al Comune di attuare alcune agevolazioni tariffarie e tributarie consentite dalla legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, ed in particolare quelle che devono essere accompagnate dalle variazioni di bilancio necessarie che consentono di destinare avanzo d'amministrazione libero per la copertura di spese correnti per assicurare il pareggio;

Ritenuto da parte del Consiglio comunale di introdurre per l'anno in corso un poderoso taglio delle aliquote sino ad azzerarle perché;

- la riduzione delle aliquote permette all'Amministrazione di attuare una politica di soccorso verso le attività economico produttive, generalmente fortemente danneggiate dall'Emergenza sanitaria, che ne ha imposto assai spesso la chiusura, o comunque ha provocato difficoltà commerciali enormi e riduzioni della domanda, spese di prevenzione dal contagio, talché in generale occorre per quanto possibile aiutare le categorie interessate in modo da lasciar loro risorse finanziarie per mantenere in vita le proprie attività e favorire la sopravvivenza economica;

Evidenziato che il Comune dispone di una considerevole quantità di avanzo d'amministrazione, e non ha previsioni di ipotesi di debiti fuori bilancio significative né ha la necessità di trovare risorse per risolvere equilibri di bilancio, e quindi dispone di ampiissime risorse alle quali ricorrere per assicurare il pareggio del bilancio con l'utilizzazione di avanzo libero di amministrazione;

Evidenziato che è possibile mirare ad un risultato significativo di aiuto e solidarietà dove è possibile, guardando essenzialmente alle necessità delle attività economiche, lavorative e produttive azzerando anche le relative aliquote dell'imposta, rispetto alla misura da ultimo confermata con la deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 23 dicembre 2019 modificando le aliquote in tal senso come segue:

	Tipologia di immobili	Aliquote % già in vigore	Aliquota % che si deve applicare per tutto l'anno d'imposta 2020 secondo il presente provvedimento
A/10	Uffici privati	0,55	0,00
C/1	Negozi, Uffici, Bar	0,55	0,00
C/3	Laboratori artigianali e simili	0,55	0,00
C/6	Autorimesse – Box – Posti macchina: per applicarsi l'esenzione si deve trattare di immobili che non costituiscano abitazioni o pertinenze di abitazioni.	0,795	0,00
D/1	Opifici	0,55	0,00
D/2	Alberghi e pensioni	0,55	0,00
D/3	Teatri – Cinema – Sale spettacoli	0,55	0,00
D/7	Fabbricati industriali	0,55	0,00
D/8	Fabbricati commerciali	0,55	0,00

Evidenziato che per l'applicazione dell'esenzione sugli immobili della Categoria C/6 è necessario che i possessori comunichino al Comune i casi nei quali essi non costituiscono abitazioni e pertinenze di abitazioni, e si ritiene di disporre, con la presente deliberazione, una disposizione regolamentare transitoria, valevole solo per l'anno d'imposta 2020, che preveda un obbligo di tale comunicazione, così come è consentito dall'art. 11, comma 2, della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 e s.m.i., che testualmente recita "2. I comuni possono subordinare l'applicazione di specifiche esenzioni, esclusioni o agevolazioni introdotte autonomamente con regolamento alla presentazione, da parte del soggetto passivo, di una comunicazione relativa a elementi oggettivi o soggettivi non conosciuti né conoscibili dal comune. Il regolamento disciplina le modalità e i termini temporali per la presentazione di questa comunicazione e di quella prevista dall'articolo 9, comma 2, nonché la decorrenza degli effetti della comunicazione, anche ai fini della decadenza."

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) approvato con deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale di data 17 marzo 2017, e ritenuto di poter introdurre apposita previsione, dalla portata transitoria nell'art. 7, relativo alle comunicazioni dei contribuenti, per prevedere le modalità e i termini temporali per la presentazione della comunicazione necessaria ad escludere immobili classificati nella Categoria catastale C/6 che non costituiscono abitazione o pertinenza di abitazione, condizione necessaria per poter fruire dell'esenzione dall'imposta per l'anno 2020;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;

- parere favorevole di regolarità contabile del segretario comunale, quale responsabile del servizio finanziario anche in avocazione della funzione in quanto pur avendo delegato le relative funzioni nel caso di specie la compenetrazione degli aspetti amministrativi e contabili è tale per cui è opportuna l'espressione di un parere derivante dal medesimo soggetto che ha istruito la deliberazione che riguardi entrambi gli aspetti, e perché i funzionari delegati di funzioni di responsabile del servizio finanziario sono stati integralmente assorbiti da gravosi impegni funzionali per i molteplici adempimenti di fine consiliatura;

Visto il parere favorevole della Revisora dei Conti espresso con verbale del 4 agosto 2020, registrato n. prot. 7041;

Sentita l'illustrazione dell'Assessore Luigi Bruno Bianchi, e la correlazione della presente deliberazione con variazioni di bilancio inserite nell'ordine del giorno di data odierna, ove si prevede di assicurare il pareggio di bilancio con l'applicazione di avanzo libero;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 49, comma 3, (ritenuto, date le condizioni complessive, che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, e agli artt. 49, 126 183, 185, 187;

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da parte dei quattordici membri del consiglio presenti e votanti

DELIBERA

1. che per i motivi esposti in premessa sono portate al valore percentuale di 0,00 %, quindi con esenzione totale dal pagamento, per l'intero anno d'imposta 2020, le aliquote dell'Imposta immobiliare semplice di cui all'art. 1 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, relativamente ai seguenti tipi di immobili,

A/10	Uffici privati
C/1	Negozi, Uffici, Bar
C/3	Laboratori artigianali e simili
C/6	Autorimesse – Box – Posti macchina: tali immobili per fruire dell'esenzione non possono costituire abitazioni o pertinenze di abitazioni.
D/1	Opifici
D/2	Alberghi e pensioni
D/3	Teatri – Cinema – Sale spettacoli
D/7	Fabbricati industriali
D/8	Fabbricati commerciali

2. Per quanto esposto in premessa per consentire di applicare l'esenzione tributaria nei casi degli immobili di Categoria C/6, di introdurre dopo il comma 7, dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina dell'impresa immobiliare semplice (IM.I.S.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di n. 4 del 17 marzo 2017, il comma 8 con il testo che segue:

“ 8 Per l'anno d'imposta 2020, per ottenere l'esenzione dall'impresa introdotta dal Consiglio comunale nell'anno stesso, prevista per immobili della Categoria Catastale C/6, i possessori, come definiti ai sensi dell'art. 2 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 e s.m.i., devono presentare al Comune, entro il termine di decadenza del 31 gennaio 2021, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale devono risultare gli immobili posseduti della categoria Catastale C/6 che non costituiscono abitazioni o pertinenze in tutto od in parte l'anno 2020, per i quali è possibile e si intende fruire dell'esenzione dell'impresa.

Per gli immobili per i quali non sia presentata siffatta dichiarazione entro il predetto termine si decade comunque dal diritto all'esenzione.”

3. dare atto che in base alle previsioni il presente provvedimento comporta minori entrate per circa 260.000,00 Euro, che troveranno compensazione con l'utilizzo di quota disponibile dell'avanzo d'amministrazione per il quale si provvederà con apposite variazioni di bilancio;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 13, commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011, entro il termine da ultimo modificato dall'art. 106, comma 3 bis del D.L. n. 34/2000 come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020;

5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

6. su proposta del segretario comunale, al fine di sollecita certezza giuridica nella consequenzialità degli atti fino alle variazioni di bilancio, per gli adempimenti organizzativi connessi a voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da parte dei quattordici membri del consiglio presenti e votanti

DELIBERA

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

- Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Sottoscritto Digitalmente La Consigliera delegata alla firma Susan Molinari	Sottoscritto Digitalmente Il Sindaco, Franco Bazzoli	Sottoscritto Digitalmente Il segretario comunale, Vincenzo Todaro
--	--	---

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa.

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Sottoscritto digitalmente
Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

- Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.